

Lo Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione di partecipazione denominata "Noi Per Loro" - Onlus. Tale denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi giuridici della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito delle Fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Roma, via Aurelia Antica n. 269.

Il trasferimento della sede entro i confini della città di Roma può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della Regione Lazio.

ARTICOLO 3 - SCOPI

La Fondazione:

- trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone disabili;
- ha come scopo precipuo l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura materiale e morale, rapportato a tutto l'arco di vita dei disabili intellettivi e relazionali orfani o comunque privi di adeguata assistenza familiare;
- non ha scopo di lucro ma solo quello esclusivo del perseguimento di fini di solidarietà ed integrazione sociale e di tutela delle persone disabili, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.

Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale, la Fondazione provvederà con ogni idonea attività, tra cui:

- a) promozione e tutela dei diritti delle persone disabili;
- b) promozione e organizzazione dei servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semi-residenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette e socio-sanitarie, soggiorni di vacanza;

- c) promozione e sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili intellettive e relazionali;
- d) promozione e organizzazione di servizi atti a tutelare e amministrare il patrimonio personale del disabile, nonché assicurare una adeguata qualità di vita al disabile orfano affidato alla Fondazione;
- e) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi e momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

Per la gestione dei servizi di assistenza, la Fondazione si avvarrà della collaborazione di altri soggetti, prioritariamente dell'ANFFAS ROMA Onlus ed enti collegati, che perseguano le stesse finalità e che offrano idonee garanzie di qualità, di efficienza e di esperienza; essa potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati ed aderire ad organismi che perseguano scopi analoghi, stipulando convenzioni e accordi.

La Fondazione in particolare potrà:

- 1) assumere incarichi di tutela giuridica e patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 354 e seguenti del Codice Civile e delle norme correlate, attuali e future;
- 2) stipulare ogni atto o contratto relativi all'acquisizione a qualsiasi titolo di diritti su beni mobili ed immobili, assumendo anche obbligazioni qualora considerati opportuni e utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- 3) amministrare in forma ordinaria e straordinaria i beni detenuti a qualsiasi titolo, nonché amministrare le somme rinvenienti da tale gestione;
- 4) amministrare i beni di cui riceva mandato di gestire.

La Fondazione non potrà svolgere attività non coerenti con gli scopi sopra menzionati ad eccezione di quelle strettamente connesse, accessorie e strumentali per natura e comunque in via non prevalente.

TITOLO II PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal conferimento in denaro effettuato dai Fondatori Promotori indicato nell'atto costitutivo;
- b) dalle somme di denaro o beni immobili conferiti dai Fondatori;
- c) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, sempre che essi siano destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa.

Il patrimonio non può essere distratto, neppure parzialmente, per fini gestionali.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito:

- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dai redditi derivanti dalle attività svolte;
- dai contributi, elargizioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ARTICOLO 6 - DONAZIONI E LASCITI

Scopo primario della Fondazione è l'erogazione di servizi ai disabili intellettivi e relazionali orfani o privi di adeguata assistenza familiare; pertanto, se a tale scopo la Fondazione riceve in donazione o lascito diritti su immobili o porzione di immobile o porzione di beni mobili, nell'atto di donazione ne saranno stabilite le modalità di utilizzazione.

Il Consiglio di amministrazione può non accettare donazioni e lasciti qualora le condizioni poste nell'atto comportino vincoli che non garantiscano l'equilibrio della gestione della Fondazione in relazione agli impegni da assumere.

TITOLO III COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori Promotori;
- i Fondatori;
- i Sostenitori della Fondazione.

Sono Fondatori Promotori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto costitutivo.

Sono Fondatori tutte le persone fisiche che, successivamente all'atto costitutivo, vengono riconosciute tali.

Per essere riconosciuti Fondatori occorre presentare domanda scritta e contribuire in beni mobili e immobili per un valore non inferiore a quello fissato a tale scopo dall'Assemblea, che, previo parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione, delibera l'ammissione del nuovo Fondatore con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Fondazione (Fondatori e Fondatori Promotori).

Il titolo di Fondatore si perde per rinuncia o per decesso. Tuttavia il Fondatore che fruisce dei servizi della fondazione per un proprio familiare, nonché il Fondatore che in prospettiva intenda avvalersi degli stessi servizi per un proprio congiunto può cedere gratuitamente il proprio titolo per atto tra vivi o per testamento a persona che curi gli interessi del disabile.

In questo caso, al decesso del disabile, il portatore del titolo di Fondatore decade ipso facto.

Sono Sostenitori della Fondazione persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi con contributi in danaro, beni o prestazioni professionali gratuite.

I Sostenitori possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Il riconoscimento del titolo di Sostenitore avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 8 - ORGANI

Gli Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- gli organi di controllo.

Tutti i Fondatori e i Sostenitori, quando siano componenti degli Organi della Fondazione, prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri di ufficio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI: CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo, che quelli ritenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con lettera raccomandata o a mezzo fax da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei membri di diritto; in seconda convocazione da tenersi non prima di 24 ore dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Qualora un Fondatore non possa partecipare all'Assemblea, può delegare un proprio rappresentante; ogni componente dell'Assemblea può essere portatore di una sola delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo non possono essere portatori di deleghe, né di rappresentanze.

Tutte le votazioni avvengono con voto palese, salvo quelle concernenti le persone o l'elezione degli Organi statutari, che devono svolgersi a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, salvo quelle per l'attribuzione della qualifica di Fondatore successivamente all'atto costitutivo, e quelle concernenti modifiche statutarie o scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea in seduta ordinaria spetta:

- a) approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione dell'organo di controllo, ove esistente;
- b) approvare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza il programma preventivo;
- c) definire il valore minimo necessario per l'ammissione tra i Fondatori;
- d) attribuire la qualità di membro Fondatore a terzi, successivamente all'atto costitutivo;
- e) nominare i due membri del Consiglio di Amministrazione da eleggersi tra i Fondatori;
- f) indicare la natura dell'organo di controllo amministrativo e contabile ed assegnare gli incarichi;
- g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Fondatori o dall'organo di controllo.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto disposto al successivo art. 18.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri:

- tre designati da ANFFAS ROMA - Onlus, di cui almeno uno tra i Fondatori;
- due eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri elettivi subentreranno i primi dei non eletti dalla stessa Assemblea, in mancanza dei quali il Consiglio può procedere per cooptazione.

Per la sostituzione dei Consiglieri designati dall'ANFFAS ROMA - Onlus provvederà lo stesso Ente.

Qualora per qualsiasi ragione, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

ARTICOLO 12 - CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che è anche il Presidente della Fondazione; elegge altresì un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Il Consiglio nomina altresì un Tesoriere con il compito di curare gli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione, nonché un Segretario, anche esterno alla Fondazione, per la redazione dei verbali delle riunioni.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a norma di legge su convocazione del Presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti. La convocazione deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

Le delibere che non riguardano persone devono essere assunte con voto palese.

ARTICOLO 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- può emettere regolamenti per l'attività della Fondazione;
- ha la facoltà di costituire un Comitato Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti;
- può delegare parte dei propri poteri al Presidente e ad uno o più Consiglieri.

ARTICOLO 15 - LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un organo di controllo la cui presenza, natura e composizione è stabilita dall'Assemblea conformemente alla legge.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

TITOLO V ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Le modifiche allo Statuto, compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dall'Assemblea dei Fondatori nel rispetto di quanto previsto nel 2° comma dell'art. 21 c.c. su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Fondatori.

ARTICOLO 19 - ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. e, garantiti gli impegni assunti a favore degli assistiti, il patrimonio residuo sarà devoluto a: ANFFAS ROMA Onlus o ad altre Onlus che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione dell'Assemblea dei Fondatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96.

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.